

Parere sul disegno di legge C. 2528 in materia di
“Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il
contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”
integrazione

14 ottobre 2025

Premessa

Il presente parere costituisce una integrazione e un aggiornamento a quello già approvato dal Comitato Direttivo Centrale dell’ANM nella seduta del 23 maggio 2025, già trasmesso alla Commissione.

A seguito delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica (che l’ha approvato nella seduta del 23 luglio 2025), il testo passato all’esame della Camera dei Deputati si differenzia in alcune parti da quello in precedenza analizzato dalla Commissione, con conseguente opportunità di evidenziarne il portato e la rilevanza.

I – PROFILI SOSTANZIALI

Nell’apprezzabile sforzo di combattere con strumenti sempre più incisivi il fenomeno, in continua crescita, della violenza nei confronti delle donne, il Governo ha approvato lo scorso 7 marzo 2025 lo schema di un nuovo disegno di legge, già trasmesso al Senato della Repubblica, che da un lato introduce una nuova figura di reato (*femminicidio* – art. 577 *bis* c.p.) ed una aggravante ad effetto speciale applicabile ad una nutrita serie di reati preesistenti, dall’altro detta nuove regole procedurali, volte a tutelare maggiormente la persona offesa, anche prevedendo specifici obblighi formativi per gli operatori.

La Commissione di studio in materia di diritto penale e procedura penale in seno all’Associazione Nazionale Magistrati ne ha analizzato i contenuti sotto tre punti di vista: sostanziale, processuale e con riferimento alle ricadute organizzative sugli uffici, evidenziandone i profili di problematicità.

Con riferimento alla nuova fattispecie di femminicidio, sostanzialmente nel precedente parere reso dalla Associazione si segnalava quanto segue:

*Viene introdotta una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, denominato **femminicidio**, incentrata sulle qualità della persona offesa (art. 577-bis, co. 1, c.p.), sanzionando con la pena dell’ergastolo le condotte preordinate a cagionare la morte di una donna, realizzate attraverso atti di discriminazione o di odio verso la*

persona offesa in quanto donna, nonché la condotta omicidiaria orientata a perseguire la repressione dell'esercizio dei diritti, delle libertà o della personalità della donna; al di fuori delle ipotesi appena descritte, invece, continuerebbe a trovare applicazione l'art. 575 c.p.

La struttura della fattispecie è incentrata sulla qualità della persona offesa, la donna in quanto oggetto di discriminazione perché donna, soggetto passivo di repressione della propria autodeterminazione e delle proprie libertà fondamentali.

*Possono rilevarsi **criticità** in ordine alla tipizzazione della condotta descritta dalla nuova norma incriminatrice e gli effetti in termini di probabile (in)compatibilità con i principi costituzionali di determinatezza ed eguaglianza: con riferimento alla prima modalità della condotta delineata (**atti di discriminazione o di odio**), nel dossier di studi di accompagnamento al disegno di legge viene richiamata l'analoga fattispecie di cui all'art. 604-bis c.p., rubricato "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", che però prevede un reato di pericolo e di mera condotta che si inserisce in un contesto ben delineato. Con riferimento al reato di nuovo conio, invece, gli atti di discriminazione e di odio della donna in quanto donna divengono indeterminati ed incerti.*

Anche il concetto di donna appare indeterminato, alludendo semplicemente al genere femminile, peraltro non tenendo conto di quanto già previsto in materia di rettificazione di attribuzione di sesso dalla legge n. 164/1982 e al nuovo concetto di identità sessuale come delineato anche attraverso le sentenze della Corte Costituzionale.

*Con riguardo, poi, alla seconda modalità della condotta delineata (l'omicidio commesso **per reprimere l'esercizio dei diritti o delle libertà o, comunque, l'espressione della personalità della donna**), con difficoltà si differenzia dalla fattispecie comune di omicidio, introducendo quali elementi costitutivi quelle che sono le ragioni culturali, sociologiche e criminologiche che giustificano l'introduzione di una fattispecie autonoma di reato.*

*Il nuovo delitto di femminicidio potrebbe altresì porsi in collisione con il **principio di eguaglianza** sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio derivante in situazioni simili a causa della contemporanea vigenza degli artt. 575 e 577-bis c.p., non potendosi ammettere una diversa considerazione della gravità del reato per il fatto che colpisce la vita di una donna, anziché quella di un uomo.*

*Con riferimento al **profilo sanzionatorio** emergono poi le principali criticità della fattispecie di nuova introduzione: verrebbe infatti introdotto il femminicidio quale **titolo autonomo di reato e punito con la pena fissa dell'ergastolo**.*

*Dalla riforma conseguirebbe, inoltre, l'**impossibilità di diminuire la pena sotto i ventiquattro anni di reclusione anche qualora ricorra la sussistenza di una circostanza attenuante**, in contrasto con la regola generale stabilita dall'art. 65, co. 1, n. 2) c.p.; tenendo conto del disposto dell'art. 23 c.p., viene sostanzialmente introdotta una pena fissa, in contrasto con i principi costituzionali sugli automatismi sanzionatori e l'individualizzazione della pena (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 222 del 2018).*

*Il **terzo comma dell'art. 577-bis c.p.** previsto dal disegno di legge in esame, poi, stabilisce che, **in caso di pluralità di circostanze attenuanti**, ovvero di prevalenza di queste ultime su eventuali aggravanti, **la pena non potrebbe essere comunque inferiore a quindici anni di reclusione**, in deroga a quanto previsto in via generale dall'art. 67 co. 1 c.p. per reati di almeno pari gravità.*

*Il d.d.l. prevede poi l'introduzione di un **aggravante ad effetto speciale** per diversi reati "se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità"; per effetto di ciò, anche i reati di cui agli artt. 572, 583, 583 bis, co. 2, 593 ter e 612 bis c.p. diverranno di competenza*

collegiale, con conseguente aumento esponenziale del carico collegiale e, conseguentemente, dei tempi di definizione dei processi. Dal lato requirente, la partecipazione alle udienze collegiali non potrà più essere delegata a vice procuratori onorari, con correlativo aggravio anche dei servizi per i sostituti procuratori.

Il sopra indicato testo è stato modificato, a seguito dell'approvazione del disegno di legge avvenuto lo scorso 23 luglio in Senato, nei seguenti termini:

“Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577. Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici ».

E' stato, quindi, modificato il primo comma dell'art. 577 bis c.p., prevedendo una maggiore tipizzazione della condotta, effettuata sostituendo le parole “*come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità*”, con le locuzioni “*come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali*”, che aggiungono ulteriori ipotesi caratterizzate da maggiore tassatività, soprattutto avuto riguardo a condotte di libera determinazione della medesima.

Si ritiene, tuttavia, che permangano le già segnalate criticità.

E' stato poi modificato il disposto di cui all'art. 572 c.p. prevedendo, nel novero delle persone offese, anche i soggetti non più conviventi nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, nonché un nuovo comma, che prevede un'aggravante ad effetto speciale nelle ipotesi in cui la condotta si sia manifestata nei medesimi termini che caratterizzano la fattispecie di femminicidio.

Analoghe riformulazioni dell'aggravante sono state previste per i reati di lesioni personali dolose, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale aggravata ex art. 609 ter c.p., atti persecutori e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, con riferimento ai quali le aggravanti già introdotte sono state riformulate prendendo a modello la formulazione di cui al nuovo comma primo dell'articolo 577-bis c.p.

Ulteriore novità è l'introduzione, con l'articolo 572 bis c.p., di un'ipotesi di confisca obbligatoria dei beni adoperati per la commissione del reato nel caso di condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia, compresi gli strumenti informatici o telematici, nonché i telefoni cellulari, che risultino essere stati utilizzati, anche solo in parte, per commettere il reato.

Infine, all'art. 2 del testo approvato in Senato si prevede, diversamente dall'originario disegno di legge, che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della Giustizia presenti alle Camere una relazione sullo stato di applicazione delle misure contenute nella presente

legge, con particolare riguardo al reato di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l'indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché di quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.

2- PROFILI PROCESSUALI

Con riferimento alla competenza, nel parere già reso dalla Commissione penale e procedura penale dell'ANM, si segnalava quanto segue:

“Altro riflesso delle modifiche normative previste nel d.d.l. ha natura più propriamente processuale.

Come si è visto, il d.d.l. prevede l'introduzione di un'aggravante ad effetto speciale per diversi reati “se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità”.

Nel dettaglio, senza modifiche all'art. 33 bis, co. 2 c.p.p., nel caso venga contestata l'aggravante sopra riprodotta i reati di cui:

- all'art. 572 c.p. (già di competenza collegiale in presenza dell'aggravante di cui al secondo comma);

- all'art. 582 c.p., nell'ipotesi di lesioni gravi di cui all'art. 583, co. 1 c.p.,

- all'art. 583 bis, co. 2 c.p.,

- all'art. 593 ter c.p. (già di competenza collegiale nell'ipotesi aggravata dall'evento di cui al quarto comma),

- all'art. 612 bis c.p.

diverranno di competenza collegiale.

La previsione di aggravamenti di pena, di entità superiore ad un terzo, in relazione ad un numero consistente di reati pone realistiche certezze sull'aumento esponenziale del carico collegiale e, conseguentemente, dei tempi di definizione dei processi.

A dispetto delle intenzioni del legislatore, interessato a reprimere con maggior rigore i delitti aggravati dalla qualità della persona offesa – donna – o dalla finalità di repressione dei suoi diritti, l'effetto potrebbe essere quello di una postergazione della tutela o, nei casi più gravi, di una negazione della stessa. I ruoli di udienza dei collegi penali appaiono già ora oberati e incapaci di apprestare una tutela efficace alla persona offesa.

La scelta di attribuire alla competenza collegiale ulteriori reati deve anche confrontarsi con le difficoltà, ricorrenti nei Tribunali di piccole-medie dimensioni, dovute alle incompatibilità dei giudici per aver svolto attività in diversa fase e difficoltà nella composizione di collegi in sedi contraddistinte da alto turn-over.

Dal lato requirente, la partecipazione alle udienze collegiali non potrà più essere delegata a viceprocuratori onorari, con correlativo aggravio anche dei servizi per i sostituti procuratori.

La diluizione dei tempi necessari per giungere ad una sentenza, logica conseguenza di un ipotetico aumento dei processi da trattare a parità di risorse, avrà effetti anche sulla decorrenza del termine di fase delle misure cautelari personali, che potrebbero perdere efficacia prima di giungere ad una pronuncia di merito, con il rischio di esporre anzitempo a pericolo le stesse persone offese che, invece, si vorrebbero tutelare maggiormente, raggiungendo così un evidente effetto paradossale”.

Nel testo approvato in Senato nessuna modifica al comma 2 dell'art. 33 bis c.p.p. è stata effettuata.

Di contro, è stato inserito, all'art. 33-ter c.p.p., dopo il comma 1, il seguente:

“1-bis. Sono altresì attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale”.

Indi, nelle ipotesi di contestazione delle aggravanti di nuovo conio, saranno sottratte alla competenza collegiale unicamente le ipotesi di maltrattamenti in famiglia (e neppure tutte, restando quelle di cui al terzo comma, nei casi in cui dalla condotta derivino lesioni personali gravissime e la morte, di competenza collegiale) e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Di contro, le fattispecie di cui all'art. 582 c.p., nell'ipotesi di lesioni gravi di cui all'art. 583, co. 1 c.p., all'art. 583 bis, co. 2 c.p., all'art. 593 ter c.p. (già di competenza collegiale nell'ipotesi aggravata dall'evento di cui al quarto comma), all'art. 612 bis c.p. saranno di competenza collegiale.

Sostanzialmente invariate restano le previsioni degli avvisi previsti per le persone offese (anzi, per come si evidenzierà, se ne prevedono di nuove).

Invece, mediante l'introduzione di un quarto periodo all'articolo 267 c.p.p., si espressamente prevede che il limite massimo di 45 giorni stabilito per la durata delle intercettazioni *“Non si applica quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-bis del codice penale o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609-ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612-bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, del codice penale”.*

Con riferimento alle modifiche apportate dal DDL all'art. 275 c.p.p., la Commissione si era espressa nei seguenti termini:

“Sotto il profilo processuale, le modifiche apportate all'art. 275 c.p.p. introducono una nuova ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza delle misure cautelare custodiali per i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, lesioni personali aggravate o tentato omicidio, analogamente a quanto già avvenuto in passato per altre fattispecie, con previsioni già falcidiate dalla Corte costituzionale. Si registra poi un brusco cambio di rotta rispetto a pregresse recenti innovazioni legislative, tese, invece, ad assicurare un'applicazione più efficace del principio del “minore sacrificio necessario” ed ulteriore impatto sulla situazione carceraria già caratterizzata da ingravescente sovraffollamento”.

Merita quindi di essere sottolineata con favore la modifica effettuata al nuovo comma 3.1. dell'articolo 275 c.p.p., nella parte in cui, dopo avere ribadito la presunzione *iuris tantum* di sussistenza di esigenze cautelari con riferimento ai delitti ivi indicati e la presunzione assoluta avuto riguardo alle misure custodiali come le uniche idonee a soddisfare le esigenze cautelari, viene opportunamente introdotta la locuzione finale *“salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari”.*

Ulteriori modifiche riguardano gli articoli 282 bis e 282 ter c.p.p., con l'ampliamento della distanza da tenere nei confronti della persona offesa da 500 a 1000 metri; vanno altresì segnalati significativi ampliamenti con riferimento alle comunicazioni effettuate alle persone offese nei casi di revoca o di modifica di misure cautelari, ad esempio stabilendo, all'articolo 299, la necessità di comunicare il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo alla p.o., anche ai prossimi congiunti della prima, laddove questa

sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che questi ne abbiano fatta richiesta all'autorità giudiziaria.

Inoltre, vengono inseriti nuovi commi agli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale, stabilendo che i provvedimenti adottati in sede di riesame e di appello cautelare, quando non confermano le determinazioni del gip con riferimento ai reati di cui all'articolo 362 comma 1 ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, alla persona offesa.

Da segnalarsi anche l'estensione della misura cautelare del sequestro conservativo anche a tutela delle persone aventi relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché sempre per i medesimi reati, la possibilità di adottare il sequestro conservativo da parte del pubblico ministero, previe indagini patrimoniali, se vi è fondata ragione che manchino si disperdano le garanzie patrimoniali nei confronti delle persone offese o danneggiate. Il sequestro conservativo, tuttavia, perde efficacia in caso di mancata costituzione di parte civile.

Un'importante modifica va segnalata in tema di audizione della persona offesa.

Nel precedente parere reso dalla ANM si segnalava:

“il d.d.l. prevede poi l'obbligo per il pubblico ministero di sentire personalmente la persona offesa che ne abbia fatto motivata e tempestiva richiesta. Si tratta di una previsione (pur sprovvista di una qualsivoglia sanzione processuale, ma potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare) che comporta un aggravio di lavoro insostenibile per le procure della Repubblica ed il rischio di dilatare i tempi di indagine, senza di fatto apportare alcun beneficio reale.

Le previsioni del nuovo decreto, a parità di risorse, sono dunque destinate a rallentare la capacità di definizione dei processi, esponendo anzitempo a pericolo le persone offese che, invece, si vorrebbero tutelare maggiormente, raggiungendo così un evidente effetto paradossale”

Va quindi vista con favore la modifica dell'articolo 362 comma 1 ter c.p.p., nella parte in cui prevede, anche in caso di motivata e tempestiva richiesta da parte della persona offesa di essere audita personalmente dal PM, la possibilità per questi di delegare l'incombente alla polizia giudiziaria con decreto motivato, fatta salva però l'ipotesi del delitto di atti persecutori aggravato sensi del quarto comma del medesimo.

In caso di patteggiamento, il d.d.l. interveniva sulla disciplina, introducendo una forma di interlocuzione non vincolante della “vittima” (e di inammissibilità della richiesta presentata fuori udienza, se non preceduta dalla notifica alla persona offesa), limitatamente ai reati da c.d. codice rosso, analogamente a quanto già previste in talune definizioni alternative o anticipate del processo penale; per la prima volta, tuttavia, l'interlocuzione riguarda l'applicazione di una pena, con conseguente necessità che il giudice ne tenga conto in un ambito tradizionalmente riservato alle valutazioni d'ufficio.

La Commissione ANM si era espressa evidenziando come poteva essere salutato con favore il tentativo di tutelare maggiormente le “vittime” di reato nel procedimento penale, ancorché solo con riferimento a specifici reati, ma concreto diviene il rischio di interferenza in ambiti riservati all'esclusivo esercizio del potere pubblico.

A tal riguardo, in sede di approvazione al Senato, si è intervenuti espungendo l'aggiunta dell'ulteriore previsione che imponeva al giudice, nelle ipotesi in cui la persona offesa avesse presentato deduzioni in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o alla

congruità della pena nonché alla concessione della sospensione condizionale, di dare conto, nella sentenza pronunciata ai sensi del periodo che precede, delle ragioni per le quali riteneva non fondate le deduzioni medesime.

Va segnalata con favore l'introduzione del comma 6-bis all'articolo 499 c.p.p., che prevede, con riferimento ai delitti di cui all'articolo 362 comma 1 ter, che il Presidente assicuri che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria.

Va altresì evidenziata l'introduzione, in capo al pubblico ministero (nel caso si proceda per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata), di obblighi di trasmissione di atti al giudice civile adito in sede di separazione, divorzio o regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e di altre vicende inerenti l'affidamento dei figli, di copia degli atti del procedimento, fatti salvi quelli coperti da segreto, nonché di tutte le determinazioni *de libertate*, così come quelle relative all'esercizio dell'azione penale.

Inoltre, sono state estese le ipotesi di indennizzo stabilite dalla legge n. 122/2016 in tema di tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazioni affettive, con ampliamento anche dei casi di deroga rispetto all'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva l'opera dell'avente diritto, e sono state estese le ipotesi di riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese.

III - LE MODIFICHE IN TEMA DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO.

Mediante intervento sull'articolo 4 bis ord. penit., è stato previsto come, al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il reato di femminicidio, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisiscano altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché alle dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere.

All'art. 30ter viene aggiunto un nuovo comma, ove si stabilisce che, con riferimento ai condannati minori di età per il reato di femminicidio, la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i 20 giorni e la durata complessiva non può eccedere i 70 giorni in ciascun anno di espiazione.

Il d.d.l. interviene anche con la previsione di un nuovo articolo (58-sexies), che amplia significativamente gli obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti con riferimento ai reati cc.dd. da Codice Rosso, nei casi in cui ai condannati o agli internati sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'Istituto

IV - GLI INTERVENTI SULLA SENSIBILIZZAZIONE E SULLA FORMAZIONE

Vengono introdotti, agli articoli 6 e 7, campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti e linee guida e raccomandazioni per contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti.

Invariate sono sostanzialmente le previsioni circa la formazione dei magistrati in sede nazionale e decentrata con riferimento al contrasto alla violenza sulle donne ed alla violenza domestica, così come l'obbligatorietà di partecipare ad almeno uno dei corsi formativi con riferimento a magistrati che esercitano funzioni di merito e di legittimità assegnati alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le

donne; invariata resta altresì la previsione, in capo al Procuratore della Repubblica, nelle ipotesi che si proceda per i delitti cc.dd. “Codice Rosso”, di revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento al sostituto procuratore se questi non osserva le disposizioni di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p.

CONCLUSIONI

Lo spirito della nuova legge – come già la l. n. 168/2023 è indubbiamente quello di fornire una tutela rapida ed effettiva alle persone offese dei reati in oggetto. Prova ne è che è stato introdotto un termine entro il quale il pubblico ministero deve richiedere una misura cautelare e uno per il giudice per provvedere su detta richiesta (come è noto, rispettivamente 30 e 20 giorni); si tratta di una previsione non riscontrabile in altri settori, che impone di ritenere la assoluta centralità del problema “tempo” in un’ottica generale di tutela.

Come sopra evidenziato, il nuovo testo prevede numerose novità positive, tra le quali quelle in tema di misure cautelari, di intercettazione, di avviso delle persone offese, di confisca, di sequestro conservativo e soprattutto in tema di obblighi del pubblico ministero di procedere direttamente all'audizione della persona offesa.

Restano due punti critici, di differente natura.

In primo luogo, i dubbi sull'introduzione della fattispecie di femminicidio - pure in parte modificati, nell’ottica di una maggiore precisione di alcune delle ipotesi contemplate nella fattispecie - rimangono tuttavia significativi, con riguardo alla necessità di introdurre una nuova, specifica figura di reato, nonché sulla struttura della stessa, sul rispetto del principio di eguaglianza e sul rigido regime delle circostanze previsto nei commi terzo quarto dell’art 577 bis c.p..

In secondo luogo, permangono le preoccupazioni conseguenti alla estensione della competenza collegiale per un numero elevatissimo di reati, solo in parte ridotta con la nuova versione del d.d.l., come sopra precisato. Una modifica in conseguenza della quale i tempi dei procedimenti e dei processi saranno enormemente e progressivamente dilatati. Se per un numero elevato di processi sarà competente il Tribunale in composizione collegiale si creerà un “intasamento” di ardua gestione nei Tribunali medio-piccoli e rilevante anche in quelli maggiori dimensioni. Avremo, per forza di cose, decisioni di primo grado che arriveranno sempre più a distanza rispetto ai fatti oggetto di accertamento. La scelta del d.d.l. di privilegiare la competenza collegiale appare indubbiamente motivata dalla preoccupazione di demandare la valutazione sulla libertà personale a un organo in grado di fornire le massime garanzie (valutazione che ha peraltro suscitato in dottrina in passato anche autorevoli perplessità, laddove si è ritenuto che la collegialità «*stimola un metabolismo dialettico molto utile, quale antidoto agli errori, ma talvolta abbassa l'impegno intuitivo e raziocinante dei singoli componenti*» considerando anche che «*il rischio è più alto dove le premesse della decisione, emessa sulle carte, non emergano da avvenimenti vissuti nel dibattito; al relatore compete una leadership talvolta acriticamente subita*» -così F. Cordero, *Guida alla procedura penale*, Torino, 1986, 109). Tale scelta, tuttavia, spostata in avanti, in termini progressivi inaggravanti, le decisioni, non considerando la realtà attuale di numerosi sedi giudiziarie, con organici ridotti, i cui dirigenti che potrebbero dover affrontare situazioni in concreto di problematica risoluzione, anche alla luce delle incompatibilità che potranno determinarsi.

Si rileva, inoltre, che la competenza collegiale rende impossibile la presenza in udienza di magistrati onorari, che nei casi più semplici possono sostituire anche per questi reati i P.M. togati avanti al Tribunale in composizione monocratica (si consideri che molti casi ad es. di atti persecutori sono fondati su prove testimoniali e documentali che rendono di non particolare complessità la gestione del dibattito).

Se un procedimento è “istruito” in modo corretto e completo, il ruolo del P.M. di udienza è meno rilevante, mentre le indagini possono essere coordinate e gestite solo da PM togati. A fronte di aumento significativo dei reati di competenza collegiale (in assenza di incrementi di organico nei Tribunali), è pertanto certo che vi sarà una progressiva ed inevitabile dilatazione del tempo intercorrente tra l’udienza preliminare e la celebrazione del dibattimento.

Non potrà così essere fornita una risposta adeguata in termini temporali ai problemi dei nuclei familiari coinvolti in questo settore.

Non solo: potranno moltiplicarsi i problemi derivanti dal necessario rispetto dei termini di fase delle misure cautelari, con il conseguente rischio di cessazione delle stesse prima ancora della celebrazione dei processi e conseguente esposizione al pericolo delle persone offese.